

LONGO



Avv. GIOVANNI LONGO
Lungarno Buoizzi, 13 - 56127 PISA
Tel. 050 598822 - Fax 050 581122

14/26
Sent. n. 711/17
del 27/9/2017
R. G. n. 540/17
Rep. n. /
Cron. n. 5452/17
Sent. dep. 16/11/2017
Oggetto: opp.ne a
ordinanza-ing.ne
POBBL 16/1/2017



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Autografo

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 540/2017 R.G. e 1303/2017 R.G., promosse da:

[Redacted Name], residente in Pisa, Via
[Redacted Address]
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avv. Giovanni Longo,
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Pisa, Lungarno Bruno
Buoizzi 13

RICORRENTE

CONTRO

PREFETTURA DI PISA

RESISTENTE NON COMPARSO

Oggetto: Opposizione a ordinanza-ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981 e succ.
modif.

Decisa all'udienza del 27.9.2017 sulle seguenti conclusioni:

PER PARTE RICORRENTE: Insiste nel ricorso e chiede l'annullamento dell'ordinanza
impugnata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con un primo ricorso depositato in data 21.2.2017 il sig. [Redacted Name] proponeva
ricorso avverso l'ordinanza Prot. n. 215/16 Pat., emessa dal Dirigente Area III della
Prefettura della Provincia di Pisa in data 8.2.2017, notificata in data 13.2.2017, nella
quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.010,97 e veniva disposta la
revoca della patente di guida in possesso dello stesso sig. [Redacted Name] a seguito


[Handwritten signature]

della sentenza n. 658/2016 del Giudice di Pace di Pisa, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il verbale n. 734727729 del 19.3.2016 con il quale i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pisa avevano contestato al sig. [redacted] la violazione dell'art. 218, comma 6, CdS per avere circolato alla guida del veicolo targato [redacted] di sua proprietà, nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

Parte ricorrente eccepiva in via preliminare l'incompetenza funzionale del Vice-Prefetto ad emettere l'ordinanza impugnata. Nel merito, deduceva di non essere stato alla guida del veicolo sulla pubblica via, al momento dell'intervento dei carabinieri, che erano intervenuti mentre la vettura si trovava all'interno dell'autolavaggio [redacted] dove era stata condotta dal sig. [redacted] fratello del ricorrente, momentaneamente allontanatosi, mentre il ricorrente, eseguito il lavaggio esterno, aveva spostato la vettura verso la zona aspirazione, sempre all'interno dell'autolavaggio. Chiedeva pertanto l'annullamento integrale dei provvedimenti sanzionatori.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, la Prefettura di Pisa non si costituiva in giudizio.

Con un secondo ricorso depositato in data 30.5.2017 il sig. [redacted] proponeva ricorso avverso l'ordinanza Prot. n. 215/16 Pat., emessa dal Dirigente Area III della Prefettura della Provincia di Pisa in data 8.2.2017, nuovamente notificata in data 19.4.2017, nella quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 2.010,97 e veniva disposta la revoca della patente di guida in possesso dello stesso sig. [redacted] a seguito della sentenza n. 658/2016 del Giudice di Pace di Pisa, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso avverso il verbale n. 734727729 del 19.3.2016 con il quale i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Pisa avevano contestato al sig. [redacted]



[Handwritten signature]

la violazione dell'art. 218, comma 6, CdS per avere circolato alla guida del veicolo targato [REDACTED] di sua proprietà, nonostante fosse sottoposto alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.

Parte ricorrente reiterava in tale secondo ricorso i motivi di opposizione già dedotti nel primo ricorso. Chiedeva pertanto l'annullamento integrale dei provvedimenti sanzionatori.

Fissata l'udienza per la discussione del ricorso e ritualmente notificato alle parti dalla Cancelleria il relativo decreto, la Prefettura di Pisa non si costituiva in giudizio.

Stante la sostanziale identità dei ricorsi i due fascicoli venivano riuniti.

La causa è stata istruita con produzioni documentali e prove per testimoni e decisa all'udienza del 27.9.2017, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132, comma 2 n. 4), Cpc e 118 disp. att. Cpc, come modificati dalla Legge n. 69/2009, ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 Cpc che esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito" (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

Sempre in via preliminare deve essere rilevato come la Prefettura di Pisa, legittimato passivo del presente giudizio, non si sia costituita in giudizio; risulta bensì depositata in

atti una memoria difensiva della Legione Carabinieri Toscana Compagnia di Pisa N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile, non utilizzabile in giudizio, così come non lo sono gli allegati alla stessa in quanto prodotti da soggetto privo di delega a stare in giudizio, che avrebbe dovuto essere rilasciata dal legittimato passivo Prefettura di Pisa, mentre ciò non risulta avvenuto.

Ciò premesso, l'opposizione deve essere accolta.

Come risulta dalla dichiarazione testimoniale rilasciata dal sig. [REDACTED] fratello del ricorrente, al momento dell'intervento dei carabinieri la vettura si trovava all'interno dell'autolavaggio [REDACTED] dove era stata condotta dal sig. [REDACTED], mentre il ricorrente, eseguito il lavaggio esterno, aveva spostato la vettura verso la zona aspirazione, sempre all'interno dell'autolavaggio.

Orbene, premesso che la circostanza oggettiva della guida del veicolo, all'interno dell'area dell'autolavaggio, da parte del ricorrente, è pacifica, deve essere rilevato che costituisce principio giurisprudenziale consolidato che *“in tema di sanzioni amministrative non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre, altresì, per l'affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa; e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 689/1981 la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente”* (Cass. Sez. III, 12.5.2000, n. 6111); *“l'errore sul fatto che esime da responsabilità è quello che cade su un elemento materiale della violazione amministrativa e deve consistere in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo determinandolo a condotta viziata alla base. Detto errore sul fatto quando è incolpevole, opera come fattore che incide sull'elemento soggettivo della violazione amministrativa (dolo o colpa a norma dell'art. 3 della legge*

689/1981). La prova dell'esistenza dell'errore incolpevole, costituendo fattore impeditivo della pretesa sanzionatrice, elidendo l'elemento soggettivo, deve essere fornita dal soggetto che la invoca" (Cass. Sez. III, 19.1.2000, n. 536).


Nel caso di specie il conducente del veicolo di parte ricorrente andrebbe pertanto esente da colpa ove l'errore da lui commesso (avere spostata l'auto da un punto ad un altro dell'area di autolavaggio) fosse scusabile.

Al riguardo, deve essere rilevato, che l'aver spostato il veicolo di pochi metri all'interno di un'area privata non appare concretizzare appieno la fattispecie di guida senza patente, addebitata al ricorrente, che pacificamente era a conoscenza del divieto di circolazione sulla pubblica via, ma che trovandosi in area privata ha ritenuto di poter spostare l'auto da un lato all'altro dell'autolavaggio, senza alcun intralcio o pericolo per la circolazione.

Tali circostanze, valutate alla luce del principio di cui all'art. 6, comma 11, D. Lgs. 19.2011 n. 150, per ritenere che sul piano dell'elemento psicologico il sig. [REDACTED] non abbia voluto commettere l'infrazione né che la stessa sia dovuta ad una sua effettiva negligenza, ma piuttosto che sia stata commessa per un errore scusabile.

Mancando pertanto prove sufficienti dell'elemento soggettivo della colpa, l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza impugnata deve essere annullata e dichiarata priva di ogni efficacia.

Sussistono giusti motivi per compensare parzialmente le spese di giudizio; da un lato infatti l'accoglimento del ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 19.2011 n. 150 legittimerebbe una compensazione integrale delle stesse; tuttavia la circostanza che la Prefettura di Pisa abbia notificato per due volte la stessa ordinanza, che se non opposta sarebbe divenuta definitiva, ha costretto il ricorrente ad una doppia opposizione; risulta



AVV
L. 20/10

Rilasciat. E n. 2 copi. 5
Richiest. 5
Applicato n.
e marchio per
.....

F. 0

pertanto equo compensare le spese al 50%, ponendo il residuo 50% a carico della Prefettura di Pisa, come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, visto l'art. 6, comma 11, D. Lgs. 1.9.2011 n. 150, annulla l'ordinanza impugnata.

Compensa per il 50% le spese di lite, e condanna l'amministrazione resistente al pagamento del restante 50% delle spese che, già operata la relativa decurtazione, liquida in € [redacted] di cui € [redacted] per spese ed € [redacted] per compensi professionali, oltre 15% spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, 27.9.2017

Il Giudice di Pace

Avv. Flavio Ceccarini



UFF. GIUDICE PACE DI PISA
DEPOS. CANCELLERIA
16 NOV. 2017
il Cancelliere
Dr. Alessandro Maggini

